

N. 13135/01 R.G. PM
N. 11727/01 R.G. GIP

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409 c.p.p. -

Il Giudice dr. Annalisa Giacalone

Letti gli atti del procedimento in epigrafe a carico di

ROSTELLATO ANDREA + altri

In ordine ai reati di cui agli artt. 416- 419 CP accertati a Genova il 22.7.2001 in occasione del vertice G8

Esaminata l'articolata richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nella quale si dà contezza delle indagini compiute e dell'esame della copiosissima documentazione acquisita, costituita in prevalenza da filmati e materiale fotografico, evidenziando che non sono emersi elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti degli indagati per i fatti di devastazione e saccheggio occorsi in occasione del vertice G8 mancando la prova certa di un loro coinvolgimento diretto e neppure emergendo elementi sufficienti a valutare positivamente la sussistenza di un "concorso morale" nel reato con chiare condotte di istigazione ovvero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso;

Rilevato che la vicenda processuale può essere schematicamente riassunta nei seguenti termini:

- all'inizio delle indagini, originate dal fermo degli indagati i quali, a bordo di vari automezzi in colonna, si stavano allontanando da Genova percorrendo strade secondarie sulle alture della città, la costruzione accusatoria ha sostanzialmente ipotizzato l'esistenza di una carovana che usa la struttura della compagnia teatrale e il fatto scenico a copertura di un'attività politica violenta e quindi illegale, a conferma e riprova della capacità camaleontica del gruppo, corrispondente alla tattica della mimetizzazione degli aderenti ai Black Bloc;
- il GIP, ritenuta la gravità del quadro indiziario, individuato negli strumenti offensivi e nei documenti sequestrati, alcuni dei quali ritenuti nello specifico indicativi a collegare gli indagati ai gruppi violenti che avevano provocato i disordini e i gravi fatti di devastazione e saccheggio della città nei giorni del G8; nei capi di abbigliamento di colore nero ancora umidi di sudore; nelle fotografie scattate in occasione degli scontri con le forze dell'ordine, raffiguranti molti dei fermati; nelle ferite di data recente riscontrate su alcuni di loro, aveva applicato nei confronti di tutti gli indagati la misura della custodia cautelare in carcere;
- il Tribunale del Riesame, riconoscendo la suggestività della ipotesi accusatoria e la necessità di approfondimenti istruttori, aveva ritenuto l'equivocità degli elementi di accusa, inidonei a raggiungere la soglia di gravità richiesta per l'applicazione della misura cautelare, e disposto di conseguenza la liberazione degli indagati;
- la Corte di Cassazione, sul ricorso del PM, aveva annullato la decisione criticando la lettura parcellizzata dei dati indiziari e ritenendo che la lettura globale degli indizi giustificasse l'emanazione di un provvedimento cautelare;
- il Tribunale del Riesame, nuovamente chiamato a pronunciarsi sulle ordinanze custodiali, aderendo all'indicazione della Suprema Corte, ritenuta la sussistenza del grave quadro indiziario a

57853
30 SET. 2010

URGENTE

carico di tutti gli indagati, revocava la misura per la ritenuta sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari ;

Ritenuto che gli approfondimenti di indagine finalizzati a chiarire se ed in quali episodi di resistenza e/o devastazione e saccheggio fossero restati coinvolti gli indagati, visionando in proposito tutto l'imponente materiale fotografico e video repertato , non hanno condotto al rinvenimento di filmati o fotografie che potessero oggettivamente comprovare la materiale partecipazione degli indagati ai specifici atti di violenza , devastazione , saccheggio , come pure non è stata ritenuta corrispondente alla realtà dei fatti il reato associativo inizialmente ipotizzato dal PM;

Ritenuto pertanto, condivise le argomentazioni del PM in merito alla insufficienza degli elementi acquisiti per esercitare utilmente l'azione penale e l'impossibilità di compiere ulteriori indagini dato il tempo trascorso dai fatti, di dover disporre l'archiviazione del procedimento ;

Rilevato che deve essere disposta la notifica del presente decreto a tutti gli indagati ai quali era stata applicata misura custodiale

V.° l'art. 409 c.p.p.

P.Q.M.

DISPONE l'archiviazione del procedimento con restituzione degli atti al PM.

Manda la cancelleria per le incombenze di competenza .

Notifica a tutti gli indagati.

Genova, 28.9.2010


IL GIUDICE
(*Armalisa Giacalone*)

TRIBUNALE DI GENOVA
Depositato in Cancelleria

Genova, 28/9/10 

IL CANCELLIERE BS
Tr. ssa. Inorata ALMOALINO

TRIBUNALE DI GENOVA
Copia conforme all'originale

Genova, 29/9/10 

IL CANCELLIERE BS
Tr. ssa. Inorata TOCCALINO